

Publicato il 22/03/2018

N. 03253/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05809/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5809 del 2005, proposto da:

Coco Valerio Pasquale, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Funari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 1;

contro

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con riguardo al ricorso principale:

- del provvedimento emesso in data 17 maggio 2005 dal Direttore della Divisione I Sezione Stato Giuridico del Ministero dell'Interno, e notificato al Sig. Valerio Pasquale Coco nella stessa giornata, con cui il Ministero ha adottato le due seguenti statuizioni:

- che, per effetto e in esecuzione della sentenza n. 1167 del 22.3.2005 del Consiglio di Stato Sezione quarta "il COCO deve cessare dal servizio dal 19 maggio 2005";

- che il servizio prestato dal Sig. Coco dal 2.10.2000 al 1°.10.2001 e dal 10.11.2003 al 18.5.2005 "non è utile ad alcun effetto, mentre le somme corrisposte sono dichiarate irripetibili";

con riguardo al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005 di riammissione in servizio del ricorrente, nella parte in cui dispone la decorrenza dal 2.1.2006 e nella parte in cui "riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il presente ricorso, notificato l'8 giugno 2005 e depositato il successivo 20 giugno, il sig. Valerio Pasquale Coco ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento del 17 maggio 2005 con cui il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno ha disposto la sua cessazione dal servizio a far data dal 19 maggio 2005, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1167.

2. Espone in fatto di aver partecipato al concorso per l'arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto dell'8 novembre 1996, ma

di essere stato dichiarato non idoneo al servizio di polizia sotto il profilo attitudinale, perché riconosciuto affetto da “personalità ansiosa”.

Detto giudizio unitamente al provvedimento di esclusione dal concorso è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 3565 del 17 dicembre 1998, ha accolto l’istanza cautelare proposta.

In esecuzione della sopradetta ordinanza, confermata dal Consiglio di Stato, l’amministrazione ha deciso di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti, all’esito dei quali è stato nuovamente dichiarato inidoneo *“per carenza nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive, nell’adattabilità”*.

Anche il giudizio in questione e il nuovo provvedimento di esclusione dalla procedura che ne era conseguito è stato oggetto d’impugnativa dinanzi a questo Tribunale che, con ordinanza n. 2566/2000, ha accordato la tutela cautelare invocata dall’istante.

Con sentenza n. 8792/2000, questo Tar ha accolto entrambi i ricorsi per difetto di motivazione dei giudizi di inidoneità espressi nei confronti del ricorrente.

Conseguentemente, il sig. Coco è stato ammesso a frequentare il 154° Corso di Formazione a Trieste nel periodo ricompreso fra il 2.10.2000 e l’1.10.2001, corso conclusosi con giudizio di idoneità al servizio di Polizia con punti 75/100 e collocazione in graduatoria al n. 380 su 571 partecipanti.

Pur tuttavia, nuovamente sottoposto a visita attitudinale, è stato giudicato ancora inidoneo con provvedimento del 2 ottobre 2001.

Anche tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale.

Nelle more dell’espletamento dell’istruttoria disposta dal giudice, l’amministrazione provvedeva, con riserva da sciogliere all’esito del ricorso, a nominare il sig. Coco Agente in prova della Polizia di Stato con decorrenza dal 02.04.2001 e poi Agente della Polizia di Stato con decorrenza dal 10.11.2003.

Con sentenza n. 1148 del 18 febbraio 2003, questo Tribunale ha annullato anche il terzo giudizio di inidoneità ravvisando il vizio di contraddittorietà ed illogicità

nell'operato della Commissione che, incaricata per la terza volta di scrutinare il requisito dell'idoneità attitudinale, non aveva tenuto nel debito conto le valutazioni conseguite dal Coco sia in sede di frequenza sia in sede di valutazione finale del corso di formazione.

La predetta sentenza è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con la decisione n.1167/2005, che ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno.

Conseguentemente, la resistente amministrazione ha emanato il provvedimento di cessazione dal servizio del 17 maggio 2005, a far data dal 19 maggio 2005, con la precisazione che *“il servizio prestato dal 2.10.2000 al 1°10.2001 e dal 10.11.2003 al 18.5. 2005 non è utile ad alcun effetto, mentre le somme corrisposte sono dichiarate irripetibili”*.

3. Avverso il gravato provvedimento, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione del giudicato, nella specie della sentenza n. 1167/2005 del Consiglio di Stato. Mancata considerazione del contenuto della predetta sentenza.

L'amministrazione “per effetto” della sentenza richiamata avrebbe infatti interrotto in tronco il rapporto di servizio instaurato da ormai due anni e mezzo con il ricorrente, senza in alcun modo valutare i giudizi estremamente positivi riportati nei relativi rapporti informativi sul servizio dallo stesso effettivamente svolto.

La sentenza del Consiglio di Stato aveva peraltro accolto il ricorso in appello affermando che l'avvenuto superamento del corso di formazione non avrebbe potuto sostituire il giudizio di idoneità che l'apposita commissione sarebbe stata comunque tenuta a formulare.

II. Violazione di norme e principi fondamentali in tema di diritto del lavoro. Eccesso di potere per straripamento.

Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella parte in cui dichiara “non utile ad alcun effetto” il servizio prestato dal Sig. Coco dal 2. 10.2000 al 1.10.2001 e dal 10.11.2003 al 18.5.2005.

3. All’esito della camera di consiglio del 7 luglio 2005, con ordinanza cautelare n. 3765/2005, è stata accolta la domanda cautelare proposta.

4. Con ricorso per motivi aggiunti del 2 febbraio 2006 è stato altresì impugnato il provvedimento del 29 dicembre 2005 con cui il ricorrente è stato riammesso in servizio a decorrere dal 2 gennaio 2006 in esecuzione della sopra citata ordinanza, “*con riserva di rivederne la posizione giuridico –amministrativa allorché il ricorso attualmente pendente sarà definito*”.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce eccesso di potere per omessa considerazione di presupposto determinante; totale insussistenza di giustificazione e motivazione per riserva di revisione della posizione giuridico-amministrativa del sig. Coco, allorché la riammissione in servizio del ricorrente è stata preceduta da un nuovo accertamento dei requisiti attitudinali che, eseguito da apposita commissione in data 15.12.2005, ha dato esito positivo. Pertanto, alcun fondamento avrebbe la riserva apposta alla sua riammissione in servizio.

5. Con secondo ricorso per motivi aggiunti del 21 settembre 2006 il ricorrente ha dedotto, con riguardo al provvedimento del 29 dicembre 2005, un ulteriore motivo di diritto, ossia l’eccesso di potere per omessa considerazione di presupposto determinante; totale insussistenza di giustificazione e motivazione per la ritardata assunzione in servizio del sig. Coco dal 2.1.2006 e per la riserva di revisione della posizione giuridico-amministrativa del sig. Coco.

6. In data 29 gennaio 2013 si è costituita in giudizio la resistente amministrazione depositando copia del verbale del 15 dicembre 2005 di idoneità del ricorrente, chiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere con riguardo alla

domanda annullatoria e, con riguardo alla decorrenza giuridica, dell'infondatezza del gravame.

7. All'esito della pubblica udienza del 27 giugno 2013 la causa è stata cancellata dal ruolo.

8. In sostituzione del difensore deceduto in data 9 ottobre 2017, si è costituito in giudizio l'avv. Luigi Funari.

9. Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2018 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il collegio rileva, come rappresentato dallo stesso ricorrente nelle memorie difensive depositate il 28 dicembre 2017, la persistenza del suo interesse alla definizione, nel merito, del ricorso, nonostante l'intervenuta dichiarazione di idoneità al servizio, ciò sia con riguardo all'apposizione della riserva all'atto della sua riammissione sia al fine di definire la relativa decorrenza giuridica.

2. Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato.

Dalla complessa vicenda, sia amministrativa che giudiziaria, che ha investito l'odierno ricorrente, come in fatto ampiamente ricostruita, emerge *per tabulas* la fondatezza sia del ricorso principale che dei successivi ricorsi per motivi aggiunti.

3. Con ricorso principale il ricorrente ha, innanzitutto, impugnato il provvedimento del 17 maggio 2005 con cui "in esecuzione" della sentenza del Consiglio di Stato n. 1167/2005, è stata disposta la sua cessazione dal servizio a decorrere dal 19 maggio 2005.

Meritevole di accoglimento è, innanzitutto il primo motivo di ricorso in quanto l'amministrazione ha erroneamente eseguito la sentenza del giudice d'appello che aveva accolto l'appello proposto limitandosi, tuttavia, a statuire come il superamento del corso di formazione non avrebbe potuto sostituirsi al giudizio di idoneità attitudinale.

Dalla sentenza suddetta non avrebbe potuto discendere, dunque, come nei fatti avvenuto, l'automatica cessazione dal servizio del ricorrente.

L'amministrazione, semmai, avrebbe dovuto, alla luce delle statuizioni del giudice d'appello, riesaminare la posizione del sig. Coco, valutando ciò che il giudice d'appello non avrebbe potuto considerare, ovvero il servizio prestato dal ricorrente dopo il superamento del corso di formazione (dal 10.11.2003 al 18.5.2005) che, sulla base degli ampi riconoscimenti attestati nei rapporti formativi, avrebbe potuto portare ad esiti diversi il giudizio di idoneità precedentemente espresso, con esito negativo.

In esecuzione del giudicato ed in considerazione dei fatti sopravvenuti medio tempore (il servizio positivamente prestato per un anno e mezzo), in altri termini, l'amministrazione avrebbe dovuto, semmai, sottoporre nuovamente il ricorrente al giudizio attitudinale della commissione, ma giammai decretarne *sic et simpliciter* la cessazione dal servizio.

Il provvedimento, risulta, peraltro, viziato anche nella parte in cui esclude ogni effetto al servizio prestato dal ricorrente dal 2.10.2000 al 1°10 2001, salva l'irripetibilità delle somme corrisposte, trattandosi di effetti (quali gli effetti di natura contributiva e previdenziale) che in alcun modo possono essere retroattivamente annullati.

In conclusione, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, il provvedimento del 17 maggio 2005 deve essere annullato perché illegittimo.

4. Del pari illegittimo, risulta essere il successivo decreto del 29 dicembre 2005, impugnato con motivi aggiunti, nella parte in cui ha disposto la riammissione in servizio del sig. Coco "con riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso".

La stessa difesa erariale, infatti, ha depositato in giudizio il verbale redatto in data 15 dicembre 2005, quindi precedentemente all'emissione del gravato atto, con cui la Commissione ministeriale appositamente nominata ha dichiarato "idoneo

in attitudine il ricorrente, con ciò rendendo evidente l'illegittimità della riserva apposta stante l'ormai conseguita idoneità al servizio.

Pertanto, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, il gravato decreto deve essere annullato nella parte in cui subordina la definitiva riammissione in servizio del ricorrente alla suddetta riserva.

5. Dall'annullamento dei gravati atti, nei termini sopra esposti, non può che discendere il diritto del ricorrente al riconoscimento della piena decorrenza giuridica della sua immissione in ruolo, senza soluzione di continuità, a far data dal 2 ottobre 2000, data di ammissione al 154° corso di formazione, in conseguenza all'annullamento, disposto con sentenza n. 8792/2000, dei due giudizi di inidoneità precedentemente formulati.

Alla decorrenza giuridica così statuita devono conseguire tutti gli effetti ad essa connessi, eccezion fatta per il trattamento economico che non può che essere legato al periodo di servizio effettivamente prestato, in quanto il diritto alla corresponsione delle retribuzioni, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio (*ex plurimis*, Cons. St., Sez. III, 2 marzo 2015, n. 1029; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 26 settembre 2011, n. 7558).

6. Per tutto quanto esposto il ricorso proposto in via principale e per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente:

- annullamento del provvedimento del 17 maggio 2005 e, in parte qua, del decreto del 29 dicembre 2005;
- accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica della sua immissione in ruolo a far data dal 2 ottobre 2000.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

e, per l'effetto:

- annulla il provvedimento del 17 maggio 2005 e, ai sensi di cui in motivazione, il decreto del 29 dicembre 2005;
- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica della sua immissione in ruolo a far data dal 2 ottobre 2000.
- condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.500 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO